



REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

**Verbale di Riunione**

<b>Data</b>	3 dicembre 2012	
<b>Luogo</b>	Assessorato alle Politiche della Salute	
<b>Inizio ore</b>	15,00	
<b>Fine ore</b>		
<b>Convocazioni</b>	del	16/11/2012
	Protocollo	n.A00-151 -12339 per la Commissione Paritetica Regione/Università degli Studi di Bari e n.A00-151-12340 per la Commissione paritetica Regione/Università degli Studi di Foggia

**PARTECIPANTI**

	Cognome e Nome	Organizzazione	Firma
1	DI STASE MATTEO	PRENIE FAC MEDICINA UNIV. FOGGIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	CARRIERI GIUSEPPE	PRORETTORE UNIVERSITA' di FOGGIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	VOLPE GIULIANO	RETTORE UNIFA	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	PONDENTI GAETANO	DIRETTORE GENERALE UNIV. BARI	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	PROZOLIVRETTA	PRESIDE FAC. MED. CHIR. BARI	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Di Stasi Matteo	INSEGNANTE P.A.S.	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	ROSSETTA CACCANO	Dirig. UP. Rapp. Istituz.	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	FIORE ANTONIO	ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	PASQUALE MARINO	Dirig. Uff. Rapp. Unione	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	RECANA ROMEO	RESP. P.O. UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI	<i>[Handwritten Signature]</i>
11			
12			
11			
11			
11			



REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

**ARGOMENTI TRATTATI**

**REQUISITI E PROCEDURE PER LA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE PUGLIA – IPOTESI DI MODIFICA DELL'INTESA REGIONE-UNIVERSITA' DEL 2/12/2011 AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 1, LETT. a) DELLA LEGGE N. 189/2012.**

Introduce i lavori il Dirigente del Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica (P.A.O.S.), Silvia Papini, la quale preliminarmente prende atto che il Prof. Augusto Garuccio, Prorettore dell'Università degli Studi di Bari, con nota mail del 3/12/2012 allegata al presente verbale, ha comunicato la propria assenza dalla riunione della Commissione Paritetica Regione/Università convocata per la data odierna, formulando alcune considerazioni circa le modifiche da apportare all'Intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 concernente i requisiti e le procedure di nomina per i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie a seguito degli elementi di novità introdotti dalla L.189/2012. In particolare il prof. Garuccio rileva che, *"assunta l'unicità della graduatoria (...) dovrebbero permanere due elementi essenziali dell'attuale Intesa:*

- 1) *Le procedure per il raggiungimento dell'Intesa con l'Università;*
- 2) *Il vincolo che il candidato nominato debba possedere o acquisire competenze in tema di organizzazione delle Università, con particolare riguardo al ruolo svolto nell'ambito del S.S.N. ed S.S.R."*

La sig. Papini prosegue evidenziando le modifiche normative introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, al precedente D.Lgs. n. 502/1992 – "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del S.S.N., di seguito dettagliatamente illustrate.

Il D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i, all'art. 3-bis, comma 3, stabiliva che:

*"Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) *Diploma di laurea;*
- b) *Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso"*

Il D.L. n. 512/1994, convertito in L. 590/1994, ha inoltre previsto che la nomina dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere venga effettuata dalle singole Regioni, previa predisposizione di apposito avviso pubblico e conseguente approvazione di un Albo regionale di idonei, come stabilito all'art. 1, co. 1, di seguito riportato:

*"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"*

Con specifico riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, è successivamente intervenuto il D.Lgs. n. 517/1999, prevedendo all'art. 4, comma 2, che:





REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

*"Il direttore generale e' nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' (...) I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto".*

Successivamente, la L.R. 4/2010 ha dettagliatamente definito, all'art. 24, le modalità e procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale come di seguito:

*"1. È istituito l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia.*

*2. L'elenco di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato annualmente a cura del competente servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.*

*3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti.*

*4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri, riconfermabili per non più di due volte:*

*a) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).*

*b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di Puglia;*

*c) un esperto di management sanitario designato dall'Assessore alle politiche della salute.*

*5. La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio - sanitarie.*

*6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito verbale, predispone l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del SSR.*

*7. I candidati che in sede di colloquio dovessero risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell'anno successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell'elenco di cui al comma 1, a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico di riferimento.*

*8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alle politiche della salute.*

*9. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.*

*10. I candidati idonei alla nomina di direttore generale hanno l'obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.*

*11. L'individuazione dei direttori generali delle ASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al comma 10.*

*12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo*





REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della salute.

12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università.

13. I direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori nominati nell'anno 2010 e che, comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all'Assessorato alle politiche della salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo di formazione professionale in sanità.

14. Resta fermo l'obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 229/1999 e da ultimo modificato dal comma 24-nonies dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato da altri enti, pena la decadenza automatica dall'incarico.

15. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

16. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU".

La Corte Costituzionale tuttavia, con sentenza n. 68/2011, ha dichiarato - con specifico riferimento alle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 1 e 3, della Legge Regionale della Puglia n. 4/2010 nella parte in cui non prevede un rinvio a protocolli di intesa tra Università e Regione per la definizione dei criteri metodologici per l'individuazione della rosa dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti, alla nomina di Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Al fine di ottemperare alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, la Regione ha proceduto:

- Con DGR n. 432 del 10/3/2011 alla rettifica di tutti gli atti relativi al procedimento per la formazione dell'elenco di candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti SSR, escludendone la validità con riferimento alla nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie;
- Con Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR;
- Con DGR n. 1790 dell'11/9/2012 alla conseguente approvazione dello specifico elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.

Con la recente approvazione del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, sono state introdotte tuttavia importanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. relative, fra l'altro, ai requisiti ed alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed enti del SSR.





REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. a) della predetta L. 189/2012 ha sostituito il comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 come di seguito:

*"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie".*

La nuova disciplina in materia di nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. innanzi richiamata modifica parzialmente i requisiti fino a questo momento richiesti ai fini dell'idoneità alla predetta nomina e le relative procedure, prevedendo tra l'altro:

- Aggiornamento almeno biennale degli elenchi regionali dei candidati idonei alla nomina;
- Possesso, ai fini dell'idoneità alla predetta nomina, di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale (non più quinquennale) negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione;
- Eliminazione della previsione dell'art. 3-bis, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 502/1992 in base alla quale l'esperienza di direzione, ai fini dell'idoneità alla nomina, doveva essere "svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso";
- Attribuzione dei compiti di selezione dei candidati idonei, e conseguente predisposizione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., ad apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale.

La novella introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 indica in via generale i requisiti e le procedure per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, facendo peraltro riferimento ad un unico "elenco regionale di idonei" – evidentemente comune a tutte le Aziende ed Enti del SSR – in alternativa al quale si potrà fare ricorso agli "analoghi elenchi delle altre regioni", che in nessun caso comunque prevedono distinzioni fra Direttori generali delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici.

La sig. Papini conclude evidenziando che si rende necessario modificare il contenuto dell'Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 in ordine alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR, adeguando la predetta Intesa alla nuova disciplina normativa in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR recata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 innanzi citata e riunificando il procedimento di selezione pubblica per la costituzione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Resta ferma, ovviamente, l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di Aziende Ospedaliero-Universitarie, scelto nell'ambito dell'elenco regionale di idonei ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni.

pb





REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

I componenti della Commissione Paritetica Regione/Università di Foggia, Prof. Volpe, Prof. Di Biase e Prof. Carrieri, attesa l'imminente scadenza (24/12/2012) del mandato del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." di Foggia e le recenti dimissioni del Direttore Sanitario della stessa Azienda, rilevano l'assoluta necessità di procedere in tempi brevi alle opportune modifiche dell'Intesa al fine di consentire la tempestiva nomina del nuovo Direttore generale AOU OO.RR. e – conseguentemente – del relativo Direttore Sanitario, interrogando contestualmente i rappresentanti regionali circa la possibilità di non applicare, per ragioni legate ai tempi del procedimento, la nuova normativa alle procedure inerenti la predetta nomina.

Intervengono sulla questione la sig. Papini e l'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, per ribadire l'inevitabilità dell'applicazione della L. 189/2012 (cd. Legge Balduzzi) a tutti i procedimenti di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, ivi compreso quello relativo al Direttore generale dell'AOU "OO.RR." di Foggia, che non risultava pendente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 158/2012 in quanto l'incarico in questione a tutt'oggi non è ancora scaduto.

I componenti della Commissione Paritetica Regione/Università di Foggia, Prof. Volpe, Prof. Di Biase e Prof. Carrieri, concordano pertanto sull'applicazione della L. 189/2012 e sulla conseguente necessità di modificare alla luce della predetta normativa il contenuto dell'Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 in ordine alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.

La discussione si sposta quindi sulle novità introdotte dalla Legge Balduzzi come illustrate dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., in particolare sulla previsione di una selezione dei candidati effettuata da parte di apposita Commissione, nominata dalla Giunta Regionale e composta da esperti "indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti".

Al riguardo, tutti i partecipanti convergono sulla esclusione dei rappresentanti designati dalle Università di Bari e Foggia, che non risulterebbero "indipendenti" nei procedimenti di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bari e Foggia.

L'Avv. Carrieri ipotizza la nomina di un rappresentante da parte dell'Università degli Studi di Lecce ovvero da parte di un'altra Università esterna alla Regione.

I partecipanti, tuttavia, trovano un accordo intorno all'individuazione della C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) quale "raggruppamento" di Istituzioni scientifiche (le Università) a livello nazionale – e dunque con maggiori garanzie di indipendenza – che dovrà designare un proprio rappresentante da scegliersi tra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

La sig. Papini recepisce i suggerimenti ricevuti e manifesta la volontà regionale di inserire nella Commissione di esperti di cui all'art. 4 della L.189/2012 un componente designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale. La composizione della predetta Commissione, tuttavia, dovrà essere disciplinata con successiva Legge regionale in attuazione della predetta L.189/2012.

I componenti di entrambe le Commissioni paritetiche Regione/Università di Bari e Foggia concordano su tale ipotesi.

Prendono la parola il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari ed il Preside della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia per proporre che tra i requisiti "ulteriori" di cui devono essere in possesso i candidati alla carica di Direttore Generale figurino il possesso di adeguate capacità gestionali nell'ambito della ricerca scientifica, utile sia nelle Aziende Sanitarie che nelle AA.OO.UU.

Intervengono, quindi, i componenti della Commissione Paritetica Regione/Università degli Studi di Foggia, Prof. Volpe, Prof. Di Biase e Prof. Carrieri chiedendo di prevedere:

- 1) con riferimento ai requisiti specifici di accesso, da possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione:
  - a) esperienza dirigenziale almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;



REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

- b) qualificata formazione manageriale post laurea, conforme a quella prevista dall'art. 3-bis, co. 4 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i., conseguita presso Università o Centri di formazione pubblici o privati accreditati a livello nazionale ed internazionale ovvero attraverso la frequenza di corsi regionali o interregionali.
- 2) con riferimento alle modalità di espletamento della prova, che la selezione dei candidati non avvenga tramite colloquio, bensì attraverso l'effettuazione di un'attenta valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nei curricula dei candidati.

I componenti della Commissione Paritetica Regione/Università di Foggia evidenziano inoltre l'utilità di un crono-programma che consenta di avere certezza dei tempi del procedimento in questione.

Replica a tale proposito il Dirigente del Servizio P.A.O.S., Silvia Papini, ritenendo che per l'adeguamento dell'intesa del 2/12/2011 alle nuove disposizioni della L.189/2012, per l'indizione dell'avviso pubblico (o la riapertura termini del precedente) e per l'approvazione di un elenco unico regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR potrebbero essere necessari due o tre mesi circa.

Sarà comunque necessario - aggiunge la sig. Papini - procedere al contestuale adeguamento della normativa regionale in materia (artt. 24 e 25 L.R. 4/2010) alle nuove disposizioni della L.189/2012 innanzi citate.

La sig. Papini fa presente inoltre che, nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento, per l'A.O.U. "OO.RR." di Foggia si potrebbe procedere alla nomina di un Commissario Straordinario che rimarrebbe in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/2010. In tal caso si potrebbe ovviare alla nomina del direttore sanitario, oppure nominarlo per tutta la durata del commissariamento.

Il Prof. Carrieri concorda sulla possibilità della nomina di un Commissario Straordinario.

Tutti i partecipanti, inoltre, ritengono di confermare il procedimento per l'acquisizione dell'intesa del Rettore dell'Università di riferimento per la nomina del Direttore generale di Aziende Ospedaliero-Universitarie già previsto nell'Intesa Regione-Università del 2/12/2011.

I componenti di entrambe le Commissioni paritetiche Regione/Università di Bari e Foggia ritengono altresì di confermare la previsione, già presente nell'Intesa Regione-Università del 2/12/2011, in base alla quale il Direttore generale di un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, entro sei mesi dalla nomina, è tenuto a frequentare - qualora non ne sia già in possesso - un modulo di formazione integrativo, predisposto dalle Università di Bari e Foggia d'intesa con la Regione, che contenga:

- Cenni di legislazione universitaria, con particolare attenzione al ruolo dell'Università e dei propri organi nell'ambito del S.S.N. ed S.S.R.;
- Breve excursus storico dei rapporti tra Sistema Universitario e Sistema Sanitario ;
- Sistema delle autonomie costituzionalmente garantite e conseguente diversità delle missioni dell'Università, delle altre Scuole e del Servizio Sanitario Nazionale;
- Analogie e differenze tra A.O.U., A.O., A.S.L. e IRCCS (anche con riferimento agli aspetti istituzionali ed organizzativi);
- Stato giuridico del personale universitario (con particolare riferimento ai compiti ed alle responsabilità in campo assistenziale) e differenza con lo status giuridico del personale ospedaliero;
- Aspetti organizzativi nel campo della ricerca e della formazione medica, specialistica e delle professioni sanitarie.

In conclusione, tutti i partecipanti convengono su quanto segue:

- Adeguamento dell'Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 in ordine alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. alle disposizioni introdotte dalla L. 189/2012 (Legge Balduzzi);
- Formulazione di un unico elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R.;





REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE  
BARI

- Inserimento nella Commissione di esperti di cui all'art. 4 della L.189/2012 di un componente designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.
- Conferma del procedimento per l'acquisizione dell'intesa del Rettore dell'Università di riferimento per la nomina del Direttore generale di Aziende Ospedaliero-Universitarie già previsto nell'Intesa Regione-Università del 2/12/2011.
- Obbligo in capo al Direttore generale di un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, entro sei mesi dalla nomina, di frequenza di un modulo di formazione integrativo, predisposto dalle Università di Bari e Foggia d'intesa con la Regione e dedicato all'approfondimento delle tematiche relative al sistema universitario in rapporto con il SSR ed alla specificità delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

LCS

*Roberto P...*  
*S...*  
*Alto...*  
*...*  
*Sub...*  
*...*

